

Bologna 25,10,2013

Geom. Marco Marchesi



TUS 81/08 e Condominio

LUOGHI DI LAVORO

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
 - a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso;

LUOGHI DI LAVORO

Art. 2 Definizioni

b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

LUOGHI DI LAVORO

Art. 2 Definizioni

- c) «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

- q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

LUOGHI DI LAVORO

Art. 3 Campo di Applicazione

1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.
4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.
9. Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III.

LUOGHI DI LAVORO

Art. 17 Obblighi del datore di lavoro non delegabili

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
 - a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
 - b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

QUESITO AL MINISTERO

Oggetto: QUESITO SULL'APPLICAZIONE DEL DUVRI

Sono un amministratore di condominio ed ho un dubbio interpretativo sul Dlgs 81/08 e sue modifiche.

Nel caso in cui un condominio non abbia dipendenti assunti direttamente, quindi formalmente non si deve ritenere datore di lavoro, deve ugualmente redigere il documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) da consegnare alle eventuali imprese che lavorano in appalti per il condominio (esempio impresa di pulizia, impresa di giardinaggio, ecc.). Ringrazio anticipatamente per l'attenzione e la risposta che darete al quesito.

Cordiali Saluti.

LA RISPOSTA DEL MINISTERO

L'applicabilità degli obblighi di sicurezza di cui al Decreto legislativo 9 aprile al condominio come luogo di lavoro per il personale delle ditte appaltatrici dipende dalla qualificabilità o meno dello stesso condominio come datore di lavoro.

Pertanto, nel caso in cui il condomino non abbia dipendenti, non sussistendo il rischio di interferenze, non vi è l'obbligo di redazione del DUVRI. Al riguardo, appare opportuno puntualizzare come comunque si applichino in simili casi i principi generali di cui agli articoli 2043 e 2051 c.c., che impongono al legale rappresentante del condominio di predisporre adeguate misure di tutela nei confronti di chi venga chiamato ad operare in area condominiale.

Art. 2043 & 2051 codice civile

Art. 2043 Risarcimento per fatto illecito

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno (Cod. Pen. 185).

Art. 2051 Danno cagionato da cosa in custodia

Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito (1218,1256).

T.U.S. D.Legisl. 81/08

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo :

a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII.

T.U.S. D.Legisl. 81/08

Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla C.C.I.A., corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;

Al. XVII

ALLEGATO XVII IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE

.....

1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale **le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie**, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, **dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori** almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto

Al. XVII

b) documento di valutazione dei rischi di [cui all'articolo 17, comma 1, lettera a\)](#) o autocertificazione di [cui all'articolo 29, comma 5](#), del presente decreto legislativo

c) documento unico di regolarità contributiva

d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo

Al. XVII

2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisorie
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
- d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria *ove espressamente previsti* dal presente decreto legislativo [\(interpello\) – tus 81/08](#)
- e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.

Art. XVII

3. In caso di subappalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.

T.U.S. D.Legisl. 81/08

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. **Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva**

SANZIONI

CAPO III SANZIONI

Art. 157.

(Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori)

1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da *1.096,00* a *5.260,80* euro per la violazione degli articoli **90, comma 9, lettera a)**, 93, comma 2, e 100, comma 6-bis;







T.U.S. D.Legisl. 81/08

Art. 15.(Misure generali di tutela) richiamato dall'art 90 c.1

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;

b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;

T.U.S. D.Legisl. 81/08

Art. 15.(Misure generali di tutela) richiamato dall'art 90 c.1

c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

e) la riduzione dei rischi alla fonte;

f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;

g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

T.U.S. D.Legisl. 81/08

Art. 15.(Misure generali di tutela) richiamato dall'art 90 c.1

h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;

i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

l) il controllo sanitario dei lavoratori;

m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;

T.U.S. D.Legisl. 81/08

Art. 15.(Misure generali di tutela) richiamato dall'art 90 c.1

n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;

q) Le istruzioni adeguate ai lavoratori;

t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;

T.U.S. D.Legisl. 81/08

Art. 15.(Misure generali di tutela) richiamato dall'art 90 c.1

z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Principali cause di morte sul lavoro (% sul totale in Italia)

Fonte: Osservatorio sicurezza sul lavoro Vega Engineering




Grafico 5 - Principali cause di morte sul lavoro anno 2010 e 2011 (% sul totale dei casi annuali)

LAVORI IN QUOTA

Art. 111. (Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota)

1. **Il datore di lavoro**, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:

a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; ecc. ecc.

b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.

2. Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.

3. Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare.

4. Il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede l'impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione dell'esito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.

5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.

6. Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro è eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.

7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.

8. Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai **cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota**.

LAVORI IN QUOTA

Art. 115. (Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto)

1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto

all'articolo 111, comma 1, lettera a), é necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione

idonei per l'uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti

contemporaneamente **conformi alle norme tecniche**, quali i seguenti:

.....

UNI EN 795

A.5 CLASSE C – Dispositivi di ancoraggio che utilizzano linee di ancoraggio flessibili orizzontali

... omissis ...

Laddove possibile, il dispositivo dovrebbe essere installato su strutture che permettano di provarlo. Se non è possibile sottoporre la struttura principale di supporto alle forze di prova, tutti gli ancoraggi dovrebbero dimostrarsi in grado di sopportare il doppio della forza massima prevista. I calcoli eseguiti da un ingegnere qualificato dovrebbero verificare che la struttura di supporto principale con gli ancoraggi strutturali di estremità ed intermedi supporti le forze.

... omissis ...

UNI EN 795

A.5 CLASSE C – Dispositivi di ancoraggio che utilizzano linee di ancoraggio flessibili orizzontali


... omissis ...

Per il fissaggio in tutti i materiali, ogni ancoraggio strutturale di estremità o intermedio, dopo l'installazione, dovrebbe essere sottoposto a una prova di trazione a conferma della resistenza del fissaggio. La forza di prova dovrebbe essere 5 KN. L'ancoraggio strutturale dovrebbe sopportare la forza per almeno 15 s.


... omissis ...

Linea Vita

1. Distanza libera di caduta
2. Tirante d'aria
3. Distanza di Arresto



Linea Vita



Linea Vita



Manutenzione - Linea Vita

NORMA UNI 11158/2005

Tipo di ispezione	Applicazione	Modalità
Ispezione dell'utilizzatore prima e dopo l'uso	Sistema di arresto caduta inclusi imbracatura per il corpo, cordini, assorbitori di energia, cordini con assorbitori di energia integrati dispositivi anticaduta di tipo retrattile, dispositivi anticaduta di tipo guidato su linee flessibili o rigide	9.1.2.1
Ispezione effettuata da personale competente	Dispositivo anticaduta retrattile - solo controllo esterno	9.1.5
	Imbracature per il corpo, cordini, assorbitori di energia, cordini con assorbitori di energia integrati ed equipaggiamenti associati	9.1.4
	Ancoraggi permanentemente installati	9.1.3
	Dispositivi anticaduta: revisione completa	9.1.5
	Linee di ancoraggio flessibili e rigide, inclusi i componenti integrati e i dispositivi mobili di attacco	9.1.6
Ispezione di entrata o rimessa in servizio	Tutti i componenti dei dispositivi e dei sistemi di arresto caduta	9.1.2.3
Ispezione dopo un arresto di caduta e prima di una ulteriore utilizzo	Tutti i componenti che hanno subito una sollecitazione in arresto della caduta	9.1.2.4

Manutenzione - Linea Vita

NORMA UNI 11158/2005

9.1.6 Ispezioni delle linee di ancoraggio flessibili e rigide

Le linee di ancoraggio sia flessibili sia rigide permanentemente installate devono essere sottoposte ad ispezione da parte di personale competente con gli interventi e le modalità indicate dal fabbricante e almeno una volta l'anno se in regolare servizio o prima del riutilizzo se non usate per lunghi periodi.

Manutenzione - Linea Vita

L'ispezione deve comprendere almeno quanto segue:

ispezione dei punti di ancoraggio;

verifica del tensionamento delle linee di ancoraggio;

controllo degli eventuali assorbitori di energia;

controllo dell'integrità dei punti terminali delle linee di ancoraggio;

controllo delle linee di ancoraggio rigide e degli elementi terminali delle stesse: deformazioni permanenti, corrosione dovuta alla ruggine o ad altri agenti contaminanti, fissaggio degli elementi terminali;

controllo dei dispositivi mobili installati permanentemente sulla linea di ancoraggio.

Le linee di ancoraggio che presentano elementi difettosi o in cattivo stato di conservazione devono essere eliminate dal servizio.

Riepilogo - Linea Vita

L'installazione di una linea vita deve essere corredata dalla seguente documentazione :

Schema linea vita con indicazione dei DPI da utilizzare

Calcolo degli ancoraggi da Ingegnere qualificato

Dichiarazione di corretta installazione (con specifica di aver seguito le indicazioni del costruttore e le normative tecniche di riferimento)

Documentazione del produttore

Consiglio :

Installare nel punto di salita un cartello indicante le caratteristiche dei DPI da utilizzare